

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTONASTASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1973

Estensione al personale direttivo ed ispettivo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica e primaria statali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili di talune provvidenze disposte col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a favore dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha disciplinato le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in esecuzione della legge 25 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 13 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ha comportato, per il personale al quale è stata riconosciuta la funzione dirigenziale, anche notevoli riconoscimenti economici e di carriera.

Il predetto decreto non comprende, nel quadro della « dirigenza », il personale direttivo ed ispettivo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica e primaria, dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nè prevede che la sistemazione nella « dirigenza » di detto personale della scuola

debba essere fatta con separati provvedimenti.

L'esclusione del personale direttivo ed ispettivo della scuola dalla « dirigenza » ha determinato una situazione di mortificazione morale, professionale, giuridica ed economica della categoria, la quale lamenta lo sfavorevole trattamento, dichiarando anche il suo stato di agitazione.

L'estensione al personale direttivo ed ispettivo della scuola dei provvedimenti sulla « dirigenza » può trovare giustificazione su alcune valide motivazioni di merito, oltre che giuridiche.

C'è, difatti, da tener presente che la legge del 1970, n. 775, delegava, tra l'altro, il Governo a « stabilire una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali — comprese quelle relative alle amministrazioni ad ordinamento autonomo — e delle attribuzioni esterne ed interne degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato, in attuazione

degli articoli 5, 95, 97 e 98 della Costituzione ed in armonia con la realizzazione del decentramento regionale ».

La nuova disciplina doveva preliminarmente prevedere « la determinazione delle funzioni dirigenziali dei funzionari preposti agli uffici centrali e periferici dei diversi livelli e le loro attribuzioni in ragione della preposizione ad uffici con compiti di direzione amministrativa e tecnica, dei compiti di ricerca e studi, nonché della responsabilità della vigilanza sull'adempimento degli atti da parte degli uffici dipendenti ». Il decreto delegato del 30 giugno 1972, n. 748, limitando la « dirigenza » a quella di « ampie ripartizioni delle Amministrazioni centrali, dei più importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia », trascura i dirigenti della scuola che pur hanno, come per legge e per la reale attività funzionale, una particolare e complessa attività dirigenziale, che dispiega la sua azione nel campo esterno, con proprie e personali responsabilità civili, amministrative e penali.

La restrizione introdotta dal decreto delegato con l'espressione « particolarmente importante » e con l'espressione « circoscrizione non inferiore a quella provinciale » può configurarsi anche come distorsione dell'imperativo legislativo, che non prevede limiti riferibili all'importanza dell'ufficio ed alla ampiezza della sua circoscrizione.

D'altro canto, lo stesso decreto delegato, nella definizione analitica degli uffici dirigenziali, non rispetta sempre, per quelli periferici, il principio della « circoscrizione non inferiore alla provincia ». Inoltre, con separati provvedimenti, la « dirigenza » è stata estesa ad alcune categorie di segretari comunali e cancellieri ed agli ufficiali di un certo grado delle Forze armate.

Il trattamento economico e di carriera del personale direttivo ed ispettivo della scuola, sin dal lontano 1923, è stato sempre raggugliato a quello delle carriere direttive dello Stato. Attualmente si verifica che, ad esempio, l'ispettore scolastico ha il parametro 443, mentre è « primo dirigente » il direttore di divisione, il quale iniziava, sino ad ieri, la sua carriera al parametro 387 e la terminava al 426; che il preside di prima categoria termina la sua carriera al parametro 535, mentre è « dirigente superiore » l'ispettore generale, il quale la terminava al parametro 530. Pertanto, le equiparazioni riportate all'articolo 1 del presente disegno di legge segnano, comparativamente, ancora un arretramento delle carriere direttive della scuola rispetto a quelle dirigenziali similari.

Nella sperequazione di trattamento che si è venuta a determinare col decreto delegato del 1972, n. 748, tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato ed il personale direttivo ed ispettivo della scuola, si potrebbe anche profilare un contrasto con alcuni principi costituzionali, in quanto il decreto delegato disattende il criterio della *par condicio* perchè, mentre esso inquadra i funzionari direttivi in una particolare sfera (quella dirigenziale) con uno speciale trattamento economico, non applica questo nuovo *status* a tutti i funzionari direttivi aventi effettiva attività dirigenziale con proprie e personali responsabilità.

Alle giuste aspirazioni del personale direttivo ed ispettivo della scuola, rivolte ad ottenere l'estensione in suo favore dei provvedimenti sulla « dirigenza », intende rispondere il presente disegno di legge, che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione.

Sono interessate circa 12.500 unità. Il maggiore onere complessivo viene calcolato in lire 15 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale direttivo ed ispettivo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica e primaria statali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali, è esteso il trattamento economico, comprensivo dello stipendio e delle indennità di funzione, previste per i dirigenti statali dal 1° dicembre 1972, dall'articolo 47 (tabella delle retribuzioni, ultimo comma, e note 2 e 3 in calce alla tabella medesima) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con la stessa decorrenza, e secondo le seguenti equiparazioni:

a) presidi di seconda categoria di scuole di istruzione secondaria e direttori didattici, alla nomina: sono equiparati al primo dirigente;

b) presidi di prima categoria di istituti di istruzione secondaria, rettori di convitti nazionali, direttori di istituti d'arte, direttrici di educandati femminili, ispettori scolastici, alla nomina; presidi di seconda categoria di scuole di istruzione secondaria, direttori didattici, dopo 4 anni, vice rettori: sono equiparati a primo dirigente dopo due anni;

c) presidi di prima categoria di istituti di istruzione secondaria, direttori di istituti d'arte, rettori di convitti nazionali, direttrici di educandati, ispettori scolastici, dopo 4 anni: sono equiparati al dirigente superiore.

Art. 2.

Al personale direttivo ed ispettivo di cui all'articolo precedente sono estese — in quanto applicabili — le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in modo particolare gli articoli 20, primo comma; 48, 49 e 50, primo, secondo e quarto comma; 67, con l'esclusione del quinto, sesto e settimo comma e modificando la data del 30 giugno 1973 per il collocamento a riposo

anticipato di cui al primo comma con quella del 30 giugno 1974; e 73, primo e terzo comma.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per il 1973, valutati in complessive lire 15 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa per indennità di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.